

CONFERENZA EPISCOPALE  
DEL LAZIO



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER IL LAZIO**

**E**

**CONFERENZA EPISCOPALE DEL LAZIO**

**per la realizzazione di attività di  
Alternanza Scuola Lavoro**

CONFERENZA EPISCOPALE  
DEL LAZIO



Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di seguito denominato U.S.R. Lazio, con sede legale in Roma via Giorgio Ribotta, 41 00144 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585 rappresentato dal Direttore generale Dott. Gildo De Angelis

e

Conferenza Episcopale del Lazio, con sede in Piazza San Giovanni in Laterano 6/a - 00184 Roma (d'ora innanzi chiamata C.E.L.) rappresentata dal suo Presidente *pro tempore* Card. Agostino Vallini

insieme indicati come "le Parti"

VISTA la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, come modificata dal Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive

CONFERENZA EPISCOPALE  
DEL LAZIO



integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la Legge 1° agosto 2003, n. 206 recante "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili per la realizzazione del loro ruolo";

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", ed in particolare l'articolo 2;

VISTO il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";

VISTI i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;

VISTE le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il

CONFERENZA EPISCOPALE  
DEL LAZIO



secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;

VISTO il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita", ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;

VISTA l'Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

VISTO l'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-

## CONFERENZA EPISCOPALE DEL LAZIO



lavoro dell'8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

VISTI gli Atti e le Risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

TENUTO CONTO dell'opportunità di sostenere azioni di orientamento per i giovani e di supporto ai progetti di alternanza scuola-lavoro, così da fornire agli studenti opportunità formative di altro profilo; nonché della rilevanza strategica delle politiche per incentivare percorsi utili all'acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni di realizzare pienamente le proprie potenzialità, contribuendo in tal modo alla crescita culturale ed economica del Paese

### PREMESSO CHE

#### **L'USR Lazio intende:**

- curare come suo compito istituzionale l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti e l'azione di supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle Istituzioni scolastiche;
- sostenere iniziative volte a prevenire e a contrastare la dispersione scolastica e formativa, idonee a rafforzare le competenze degli studenti a vantaggio dell'occupabilità;
- promuovere la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi, anche a mezzo di convenzione con Enti ed Istituzioni (Ministeri, Università, centri di ricerca, ecc.) che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale;
- promuovere tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli studenti dei propri percorsi di studio e/o di lavoro in relazione alle opportunità e ai possibili sbocchi occupazionali;
- operare in qualità di "facilitatore", guidando le Istituzioni scolastiche autonome della Regione Lazio nella realizzazione dell'Alternanza Scuola Lavoro nella

## CONFERENZA EPISCOPALE DEL LAZIO



scuola secondaria di secondo grado, così come previsto dall'art. 1 comma 33 della Legge 15 luglio 2015 n. 107, il quale stabilisce che *"i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al Decreto legislativo 15 luglio 2005 n.77 siano attuati negli Istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio"*;

### **LA C.E.L. intende:**

- contribuire alla formazione umana, culturale e professionale dei discenti del Lazio, con il proprio patrimonio storico, culturale e artistico, nonché attraverso attività educative, ricreative ed assistenziali delle Diocesi del Lazio (Albano, Anagni-Alatri, Civita Castellana, Civitavecchia-Tarquinia, Frascati, Frosinone-Veroli-Ferentino, Gaeta, Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Rieti, Roma, Sabina-Poggio Mirteto, Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, Tivoli, Velletri-Segni, Viterbo);
- mettere a disposizione la competenza degli Enti ecclesiastici, delle Istituzioni culturali, delle Associazioni di volontariato e degli Enti ecclesiali che insistono sul territorio laziale ed appartenenti alle Diocesi sopra indicate, in considerazione del valore sociale ed educativo delle attività da essi svolte, al fine di offrire agli studenti l'opportunità di effettuare esperienze concrete di lavoro/apprendimento, nell'ambito di una vasta gamma di servizi;

### PREMESSO ALTRESI' CHE

le Parti convengono:

di svolgere le attività, contemplate dal presente Protocollo, ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei principi di non discriminazione tra i cittadini, in base alle convinzioni personali, religiose o culturali; del diritto delle famiglie e degli studenti maggiorenni di optare o meno per i percorsi di alternanza loro proposti nell'ambito della presente intesa; della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche e delle scelte delle singole scuole in tema di Piano triennale dell'offerta formativa;

di supportare le Istituzioni Scolastiche nell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro (ASL) e favorire la diffusione di buone pratiche circa i percorsi di riferimento;

CONFERENZA EPISCOPALE  
DEL LAZIO



di progettare e sostenere stage e tirocini di formazione ed orientamento per azioni formative di reciproco interesse e concordate, in attuazione della normativa vigente;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1  
(Oggetto)

U.S.R. e C.E.L. intendono collaborare al fine di:

- ✓ co-progettare percorsi in alternanza scuola-lavoro, destinati agli studenti delle scuole secondarie superiori del Lazio;
- ✓ fornire alle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado del Lazio un elenco degli Enti ecclesiastici appartenenti alle Diocesi del Lazio, e/o degli Enti ecclesiali di ispirazione cattolica operanti nelle Diocesi del Lazio, per facilitare la sottoscrizione di specifiche convenzioni di alternanza scuola lavoro di cui al comma 40 della Legge 107/2015;
- ✓ favorire l'acquisizione e lo sviluppo in alternanza scuola-lavoro delle competenze degli studenti nell'ambito artistico-storico-culturale, tecnico-professionale e di servizi alla persona, assicurando la coerenza di tali competenze con gli obiettivi formativi previsti per gli indirizzi di studio di rispettiva iscrizione;
- ✓ co-progettare stage e tirocini presso le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio, nell'ambito della formazione, del supporto scolastico, dell'orientamento, del tutoraggio, della riqualificazione dell'ambiente scolastico e in altri ambiti di interesse successivamente individuati e concordati tra le Parti, disciplinati da specifiche Convenzioni Quadro con gli Istituti scolastici della Regione.

CONFERENZA EPISCOPALE  
DEL LAZIO



Articolo 2  
(Durata)

Il presente Protocollo ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con avviso di ricevimento, con anticipo di almeno tre mesi prima.

Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività che saranno concordate e avviate mediante le convenzioni di cui all'art. 1, comma primo.

Articolo 3  
(Impegni)

L'U.S.R. Lazio si impegna a:

- diffondere, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le iniziative del presente Protocollo;
- monitorare le esperienze formative, ai fini della ricerca e della progettazione di modelli didattico-sperimentali;
- facilitare il raccordo fra gli Enti Ecclesiastici e/o gli Enti ecclesiali di cui all'art. 1 e le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola-lavoro.

LA C.E.L. si impegna a:

- predisporre e aggiornare, entro l'avvio di ciascun anno scolastico, l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, suddiviso per Diocesi, disponibili a ospitare studenti in alternanza scuola-lavoro;
- supportare gli Enti ecclesiastici e/o ecclesiali delle Diocesi della regione Lazio nella stipula delle convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro con gli istituti del territorio, verificandone, altresì, le ricadute sulle attività stesse.



CONFERENZA EPISCOPALE  
DEL LAZIO



Art. 4

*(Commissione paritetica)*

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire un gruppo operativo composto da n. 4 rappresentanti dell'U.S.R. Lazio e n. 4 rappresentanti della C.E.L.. Il Comitato avrà, tra l'altro, il compito di individuare le modalità di monitoraggio e valutazione delle azioni poste in essere, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla L. 107/2015, di cui ai commi 37 e 40.

Articolo 5

*(Oneri finanziari)*

Il presente Protocollo di Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione

Roma, 10 maggio 2017

CONFERENZA EPISCOPALE  
DEL LAZIO

IL PRESIDENTE  
F.to Agostino Card. Vallini

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER IL PER IL LAZIO

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Gildo De Angelis